



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 2

Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo 2

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 3

Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo 3

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 4

Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como. 4

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 5

Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como 5

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 6

Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco 6

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 7

Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi, in provincia di Pavia 7

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 8

Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese 8

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 9

Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova 9

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 10

Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como 10

Supplemento n. 6 - Lunedì 03 febbraio 2014

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 2
Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo, sono fusi in un unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Sant'Omobono Terme.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Valle Imagna, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valle Imagna in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/270 del 21 gennaio 2014)

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 3
Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione
dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo, sono fusi in un unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Val Brembilla.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Brembilla e Gerosa alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Valle Brembana, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valle Brembana in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/271 del 21 gennaio 2014)

Supplemento n. 6 - Lunedì 03 febbraio 2014

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 4
Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di ComoIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Bellagio.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Bellagio e Civenna alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Triangolo Lariano, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Triangolo Lariano in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/272 del 21 gennaio 2014)

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 5
Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei
comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Colverde.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Drezzo, Gironico e Parè alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Como, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Como in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/273 del 21 gennaio 2014)

Supplemento n. 6 - Lunedì 03 febbraio 2014

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 6
Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei
comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia
di LeccoIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Verderio.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/274 del 21 gennaio 2014)

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 7
Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la
fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi, in provincia
di Pavia

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Cornale e Bastida de' Dossi, in provincia di Pavia, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Cornale e Bastida.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Cornale e Bastida de' Dossi alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Pavia ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/275 del 21 gennaio 2014)

Supplemento n. 6 - Lunedì 03 febbraio 2014

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 8
Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di VareseIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese, sono fusi in un unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Maccagno con Pino e Veddasca.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore e Veddasca alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Valli del Verbano, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valli del Verbano, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/276 del 21 gennaio 2014)

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 9
Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione
dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Borgo Virgilio.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Virgilio e Borgoforte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Mantova, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Mantova in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/277 del 21 gennaio 2014)

Supplemento n. 6 - Lunedì 03 febbraio 2014

Legge regionale 30 gennaio 2014 - n. 10
Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di ComoIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Tremezzina.

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Lario Intelvese, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Lario Intelvese in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/278 del 21 gennaio 2014)